

REGISTRO IMPRESE INFORMA



TEL.

050 512.111 - TASTO 1
LUNEDÌ-VENERDÌ 9:00 - 12:00
LUNEDÌ, MARTEDÌ E GIOVEDÌ
15:00 - 17:00

SPORTELLO

LUNEDÌ-VENERDÌ 10:30 - 12:00

E-MAIL

REGISTRO.IMPRESA@PI.CAMCOM.IT

CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: le modalità operative dell'Ufficio del Registro Imprese di Pisa

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del 13/07/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 580 del 1993, il Registro delle Imprese ha avviato anche per il 2019 il procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti nel Registro ma non attivi in quanto revocati.

Tale procedimento è stato avviato sulla scorta di quanto previsto dal provvedimento del Giudice del Registro di Pisa del 2 febbraio u.s. il quale dispone:

- l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 2190 cc per tutti gli indirizzi che risultano in stato di "revocato", posto che tali indirizzi ad oggi invalidi presentavano comunque i requisiti al momento dell'iscrizione;
- la possibilità di effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento di cui all'art. 2190 cc mediante pubblicazione degli indirizzi revocati sul sito istituzionale della Camera di Commercio e su altri mezzi idonei a garantire la massima diffusione e conoscibilità del procedimento agli interessati in luogo della comunicazione personale ad ogni soggetto interessato, rilevando nel caso di specie l'applicabilità del disposto di cui all'art. 8 comma 3 della L. 241/1990.

REGISTRO IMPRESE INFORMA

Premesso quanto sopra e ad ulteriore supporto della diffusione delle disposizioni richiamate si comunica che il provvedimento è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Pisa alla pagina "Registro delle Imprese e R.E.A. / Cancellazioni massive PEC" e che nella medesima è disponibile l'elenco delle imprese interessate dall'avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc.

Per interrompere la procedura di cancellazione d'ufficio le imprese interessate possono presentare un'istanza di modifica dell'indirizzo attraverso gli ordinari canali di comunicazione con il registro delle Imprese (ComUnica e dal portale www.registroimprese.it) ovvero provvedere alla riattivazione dello stesso indirizzo, facendolo tornare valido a tutti gli effetti.

Si ricorda, da ultimo, che permane in capo all'Ufficio del Registro delle Imprese l'obbligo di sospensione delle istanze presentate sulla posizione di imprese sprovviste dell'indirizzo di PEC (come già previsto per le società dall'art. 16 comma 6bis DL 185/2008 e per le imprese individuali dall'art. 5 comma 2 del DL 179/2012) con relativo rifiuto dell'istanza e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (sia per le società ai sensi dell'art. 2630 cc sia per le imprese individuale ai sensi dell'art. 2194 cc) per omessa iscrizione dell'atto o del fatto oggetto del rifiuto stesso e che tale procedimento dovrà essere seguito anche nel caso in cui la mancata presenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata dipenda dall'avvenuta cancellazione d'ufficio della stesso.

L'Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario.